



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

DICEMBRE 2022

Adottato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 14 del 27 dicembre 2022

Indice generale

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	3
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	3
Art. 5 - Istituzione della tariffa.....	3
Art. 6 - Determinazione della tariffa.....	4
Art. 7 – Presupposti per l’applicazione della tariffa	5
Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	5
Art. 9 - Categorie di utenze.....	5
Art. 10 Locali ed aree soggette.....	5
Art. 11 Locali ed aree escluse	6
Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche.....	7
Art. 13 - Condomini	8
Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.....	8
Art. 15 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche	9
Art. 16 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze.....	11
Art. 17 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio	11
Art. 18 – Agevolazioni.....	11
Art. 19 - Riduzione per motivi di servizio	12
Art. 20 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	12
Art. 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento	13
Art. 22 - Servizi extra-tariffa	13
Art. 23 - Comunicazioni	13
Art. 24 – Controlli- accertamenti.....	15
Art. 25 - Violazioni e penalità	15
Art. 26 – Riscossione.....	16
Art. 27 - Rimborsi e conguagli	17
Art. 28 - Elementi informativi agli utenti.....	17
Art. 29 – Norme finali	17

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione nell'ambito della Comunità Valsugana e Tesino della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario, dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e secondo quanto disciplinato nella Convenzione per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti sottoscritta dai Comuni e dalla Comunità in data 29 marzo 2018.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal soggetto gestore sull'intero territorio comunale.
2. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D.Lg. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo decreto legislativo per la classificazione, come adeguati con il D.Lg. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, per lo meno la quantità di rifiuto urbano residuo (EER 200301) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano economico finanziario predisposto dal gestore secondo quanto stabilito dalle direttive di ARERA.
4. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Comune/Ente territorialmente competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata annualmente in base ad un

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con provvedimento dell'organo competente per legge entro la scadenza stabilita dall'organo competente, possibilmente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce.
2. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa si intende prorogata anche per l'anno successivo.
3. La tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
5. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza al servizio integrato di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni merceologiche di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. In fase di definizione della quota variabile della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, la Comunità può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, al fine di fare partecipare alla copertura dei costi (ad esempio quelli relativi allo smaltimento del rifiuto umido) anche a chi produca esigue quantità di secco residuo.
8. È definita "utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un utente.
9. Un'utenza è definita domestica anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.
10. Per le utenze domestiche la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, come determinato dal successivo articolo 12.
11. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile dell'immobile, come determinata dal successivo articolo 10, e alla tipologia di attività svolta.
12. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto urbano residuo prodotto e conferito, fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 17.

Art. 7 – Presupposti per l’applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l’applicazione della tariffa.
2. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice per l’applicazione della tariffa. Per le zone non servite da pubblici servizi, costituisce presupposto per l’applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale o l’utilizzo di fonti autonome di energia (es. pannelli solari/fotovoltaici, generatori di energia, ..).
3. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l’esercizio dell’attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che utilizzano in comunione i locali e le aree stesse.
2. Per i locali e le aree di uso comune di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per i locali in multiproprietà, quali ad esempio quelli che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell’anno solare, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per detti locali e per le aree scoperte non in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l’attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno, ovvero nei casi in cui l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
6. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni, i comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 9 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:
 - utenze domestiche;
 - utenze non domestiche.

Art. 10 Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (compresi pertanto, a titolo di esempio, le cantine, le soffitte e i seminterrati);
 - c) il vano scala interno alla singola abitazione. Nel caso in cui insista su più piani, la relativa superficie di proiezione viene calcolata una volta sola
 - d) i posti macchina coperti;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti è quella calpestabile. Per le unità immobiliari tale superficie è determinata dalla sommatoria dei singoli vani che costituiscono l'unità medesima, misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento (in presenza di soffitti inclinati, sono pertanto escluse dal computo le superfici in cui l'altezza effettiva del locale misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura, risulti inferiore a m. 1,50). Sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale) termica. Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,5 ovvero inferiore o uguale a 0,5
4. Nell'ambito delle utenze domestiche, ogni unità abitativa indipendente costituisce utenza univoca per l'applicazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Art. 11 Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:
 - a) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) le unità immobiliari, improduttive di rifiuti urbani, in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle certificate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - c) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico – sportiva. Rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, aree aperte al pubblico, gradinate, depositi e simili;
 - d) le aree scoperte adibite a verde;

- e) i locali, o parti di essi, stabilmente occupati da impianti quali, a titolo d'esempio, locale caldaia, locale di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - f) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie;
 - g) gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra che su bancali, i depositi di attrezzi agricoli classificati catastalmente come locali destinati esclusivamente al ricovero di attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc. comunque facenti parte di unità immobiliari fatte oggetto dell'apposita annotazione catastale di ruralità ai fini fiscali, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - h) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggette a tariffa le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali o comunque, le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti devono presentare al gestore la comunicazione di cui al successivo articolo 23. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.

Art. 12 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative nella disponibilità di persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a) il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.
3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b) il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq	a mq	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
oltre 76		4

4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
7. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture abitative e pertinenziali extra alberghiere, quali residence, o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e qualora il numero dei posti letto non sia rilevabile da tale documentazione si applica la tabella di cui al comma 3.

Art. 13 - Condomini

1. I condomini possono attivare un'utenza domestica a 1 mq di superficie per ottenere il dispositivo atto allo smaltimento del rifiuto secco residuo per raccogliere i rifiuti della pulizia delle parti comuni.

Art. 14 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. La ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica, secondo le disposizioni di legge. A tal fine la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in proporzione ad elementi razionali, quali ad es. la relativa superficie assoggettata a tariffa.
2. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente Kb di cui al D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

TFd(n) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n. componenti il nucleo familiare;

n = numero dei componenti del nucleo familiare

Cuf = Costo unitario fisso(€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)

Kb(n) = coefficiente di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 158/1999:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	
2	
3	
4	
5	
6 o più	

in alternativa è possibile applicare integralmente quanto previsto dal DPR 158/1999 (mq occupati corretti con il coefficiente K_a).

Art. 15 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze domestiche.
2. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alle utenze non domestiche, si prende a riferimento l'importo determinato sulla base del coefficiente K_c relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 3a (Nord). In sede di prima applicazione del presente regolamento, i coefficienti sono determinati come segue:

attività per comuni > 5000 abitanti	coefficiente potenziale produzione K_c
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2 Cinematografi e teatri	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
5 Stabilimenti balneari	
6 Esposizioni, autosaloni	
7 Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	
8 Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	
9 Case di cura e riposo	
10 Ospedali	
11 Uffici, agenzie	

12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, hamburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate
4. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
5. Per quanto riguarda l'attività industriale, esclusa dal D.Lgs. 116/2020, le superfici produttive di rifiuti urbani, sono comunque soggette alla tariffa e devono essere classificate nelle distinte attività (magazzini, mense, uffici, ...).
6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 16 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La quota variabile della tariffa è determinata, ai sensi del D.M. 20.04.2017, in base alla misurazione della quantità di rifiuto conferito, tramite rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.
2. La Comunità determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale la quota variabile della tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 9 del DM 20.04.2017, la Comunità determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, in relazione ai servizi messi a disposizione della medesima anche quando questa non li utilizzi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 17 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il mese di giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio.
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utente non domestico che intende avvalersi del mercato, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria variabile, deve inoltre trasmettere all'ente gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
7. In caso di esito negativo o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe segnala l'anomalia al comune o ad ARERA per gli adempimenti del caso.

Art. 18 – Agevolazioni

1. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema, secondo quanto stabilito dal "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti", la Comunità, in sede di adozione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il conferimento stradale del rifiuto organico.
4. Le aree scoperte adibite a magazzino sono assoggettate a tariffa per il 30% della superficie.
5. Sono assicurate agevolazioni per i locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente e sempreché l'immobile non risulti utilizzato, anche temporaneamente.
6. Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, aventi sede nei comuni del comprensorio, è assicurata una agevolazione mediante riduzione percentuale della parte variabile della tariffa. La percentuale di attribuzione delle agevolazioni viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti.

Art. 19 - Riduzione per motivi di servizio

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale e pertanto occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
2. Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto.
3. La domanda di riduzione, per essere considerata valida ed efficace, è da presentarsi ogni anno entro il 31 luglio per il primo semestre, mentre, per il secondo semestre la comunicazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In alternativa è possibile presentare una comunicazione unica annuale da effettuarsi entro il 31 luglio dell'anno a cui si riferisce.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 20 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata all'Ente gestore, sulla base degli indirizzi condivisi con la Conferenza dei Sindaci.
2. I Comuni devono comunicare all'Ente gestore i nominativi o le categorie dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla data della concessione della compartecipazione o sostituzione.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.

Art. 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.
2. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale.
3. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 23 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.
4. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
5. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone unico patrimoniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 838 della L. 27.12.2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.
7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 5,00.

Art. 22 - Servizi extra-tariffa

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il conferimento ai Centri di raccolta (C.R/C.I.) di determinati rifiuti, individuati con apposito provvedimento dell'Ente territorialmente competente, è soggetto al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente in sede di approvazione della tariffa annuale di smaltimento rifiuti.
3. Viene istituita una categoria distinta per tutti i titolari di partita IVA residenti sul territorio che non hanno una sede lavorativa distinta dalla propria abitazione ma che tuttavia utilizzano il servizio conferendo rifiuti differenziati presso i centri di raccolta. Per questa tipologia d'utenza la tariffa fissa annua viene determinata annualmente ed è espressa in €/utenza, è unica per ogni tipologia di attività e congloba sia la quota fissa che la quota variabile. Tale tariffa si applica solo al fine di consentire l'accesso ai Centri di raccolta (C.R/C.I.). La tariffa di cui al presente articolo è annua, non frazionabile e non è applicabile nel caso in cui l'azienda richieda o sia in possesso dell'attrezzatura per il conferimento dei propri rifiuti al normale servizio di raccolta; in tal caso all'azienda viene applicata la tariffa fissa e variabile ordinaria prevista dal presente regolamento.

Art. 23 - Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 8, hanno l'obbligo di comunicare al gestore del servizio l'inizio o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree o la variazione delle condizioni che incidano sulla determinazione della tariffa entro i 30 giorni successivi all'inizio ed entro i 90 giorni successivi alle variazioni o cessazioni e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di

norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.

2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere quanto disciplinato da ARERA.
3. La cessazione dell'utenza si considera efficace con la comunicazione di cessazione e contestuale riconsegna del dispositivo, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7 (relativamente alla presenza di arredo e utenze attive).
4. Le comunicazioni devono ottemperare a quanto disciplinato da ARERA.
5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrono le condizioni, la cessazione dal servizio. Per gli eredi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa. Nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza deve essere presentata la dichiarazione di variazione; nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia presentata la variazione avviene d'ufficio.
7. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
8. Le comunicazioni producono i propri effetti secondo le modalità previste da ARERA.
9. Il contratto di servizio definisce le modalità di trasferimento tra Comune e gestore dei dati raccolti.
10. La dichiarazione non è richiesta in presenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico di durata inferiore all'anno, che determini il temporaneo aumento di superficie di un'utenza già assoggettata a tariffa. In questo caso, la variazione di superficie viene comunicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione, che provvedono alla trasmissione della stessa all'ufficio TIA della Comunità.
11. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa. La medesima incombenza è posta in capo agli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli permissivi. Resta fermo l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.
12. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'ente gestore o il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Art. 24 – Controlli- accertamenti

1. Il gestore esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accettare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accettare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso sia necessario verificare l'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato. Il gestore / Comune, decorso il termine assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 25 - Violazioni e penalità

1. Il soggetto che applica la tariffa, in caso di omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, provvedere ad addebitare gli importi non riscossi, con eventuale addebito degli interessi legali maggiorati di due punti su base annua e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di spontaneo ma tardivo pagamento dell'importo dovuto, il contribuente riconosce al soggetto che applica la tariffa l'importo dovuto maggiorato dei soli interessi legali.
2. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:

3. l'inoservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
4. l'inoservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

fattispecie	minimo	massimo
tardiva presentazione della comunicazione di attivazione dell'utenza	€ 50,00	€ 300,00
omessa presentazione della comunicazione di attivazione dell'utenza	€ 100,00	€ 600,00
infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00

5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Il gestore della tariffa provvede al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
7. L'utenza domestica è tenuta a ritirare presso il soggetto preposto i dispositivi personali previsti per il conferimento dei rifiuti. In caso di inottemperanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
8. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto secco residuo nel corso di un anno e che, dunque, il mancato conferimento di questo rifiuto presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc. il gestore/comune applica una sanzione da € 50 a € 300 alle suddette utenze che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, come convertito con L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive e la permanenza in esercizio sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. A tal fine, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare in ogni tempo verifiche sulla regolare corresponsione degli importi maturati a carico dei soggetti tenuti a pagare la tariffa sui rifiuti (TARI).
10. In caso di ritardo nel pagamento di una annualità, o di due rate infra-annuali scadute consecutive, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale disporrà immediatamente la sospensione del procedimento di rilascio o di rinnovo, se pendente, o delle licenze, autorizzazioni, concessioni, ove rilasciate e ancora non scadute, in capo ai medesimi soggetti. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione o dell'ente affidatario del servizio di raccolta rifiuti di riscuotere coattivamente nelle forme di legge i corrispondenti crediti maturati.

Art. 26 – Riscossione

1. La tariffa è applicata, ai sensi dell'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità 2014) dalla Comunità Valsugana e Tesino.

2. La medesima Comunità provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dalla stessa stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. La riscossione della tariffa può avvenire con emissione di bollette/fatture con cadenza quadri mestrale, semestrale o annuale, anche utilizzando modalità in formato elettronico.
4. Saranno attivate forme agevolative per i mezzi di pagamento della tariffa che consentano l'utilizzo del servizio postale, bancario, del P.O.S. o altro.
5. Previa disposizione del Responsabile del Servizio competente, si potrà procedere, nei confronti dell'utente che abbia smarrito o reso inutilizzabile la chiave magnetica a seguito di manomissioni dolose, con recupero del costo della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore
6. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso in base a quanto disciplinato da ARERA.

Art. 27 - Rimborsi e conguagli

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento.
2. Nei casi di eccedenza del pagamento rispetto a quanto iscritto in bolletta, la quota versata in eccedenza sarà portata a credito sulle fatture successive se non diversamente richiesto per iscritto dall'utente.
3. Qualora l'utenza fosse cessata, il rimborso sarà effettuato d'ufficio se l'importo a credito risulterà superiore ai 5,00 euro.
4. Le modifiche, cessazioni ed istanze di rimborso inerenti agli elementi che determinano la tariffa saranno gestite secondo quanto disciplinato da ARERA.

Art. 28 - Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dai gestori attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

Art. 29 – Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con Decreto del Commissario n. 7 di data 26.01.2021.